Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 246

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Mercoledì 7 Settembre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5840 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 luglio 1864, n. 1827, ed il legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il Nostro decreto 25 novembre 1866, n. 3351, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sui dazi interni di consumo;

Veduto l'articolo 16 dell'Allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento generale sui dazi interni di consumo, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Detto regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1871, e da quel giorno cesserà d'ogni effetto l'altro regolamento approvato col succitato Nostro decreto 25 novembre 1866, n. 3351.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

TITOLO I.
Comuni chiusi.

CAPO I. — *Introduzioni.*

Art. 1. La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni da cui è chiuso un comune o parte di esso, ovvero dai limiti amministrativamente fissati.

Nei comuni che toccano il mare, fiumi, laghi e canali, la linea daziaria è da questo lato formata dalla riva.

La linea già esistente non può essere variata senza l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Gli uffici di riscossione possono stabilirsi così all'ingresso, che nell'interno dei comuni chiusi.

Art. 2. Intorno alla linea daziaria dei comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta, secondo che lo esigono le condizioni locali.

Nei comuni abbuonati la zona e le variazioni che vi occorresse introdurre vengono deliberate dal Consiglio comunale, ed aderendovi l'intendente di finanza, saranno approvate dal prefetto. Essendovi divergenza, deciderà il Ministero delle Finanze.

Art. 3. Dichiarandosi chiuso qualche comune aperto, se i dazi vi si riscuotono dal Governo, o da un suo appaltatore, l'intendente di finanza di concerto col prefetto vi stabilisce la linea daziaria e la zona esterna di sorveglianza, facendo redigere apposito verbale di delimitazione da firmarsi dai rispettivi delegati dell'intendenza e della prefettura.

Se invece la riscossione dei dazi è ceduta al comune, il Consiglio comunale determina la linea daziaria e la zona esterna di sorveglianza, e tali determinazioni diverranno esecutorie quando vi abbia aderito l'intendente di finanza e siano state approvate dal prefetto, decidendo in caso di divergenza il Ministero delle Finanze.

L'intendente di finanza nel primo caso, ed il municipio nel secondo, possono di concerto col prefetto far eseguire nelle mura, bastioni o fossati, che servono di cinta daziaria, tutte le opere indispensabili alla cautela del dazio e che impediscono la clandestina introduzione dei generi tariffati; e così pure possono ordinare la chiusura di aperture esistenti in esse mura e bastioni, e far apporre inferriate ai canali ed agli acquedotti che vi passano dentro, senza però deviarne il corso.

Se poi per ovviare al contrabbando fosse indispensabile di atterrare qualche fabbricato, o piantagione, o di spianare qualche rialzamento, od altra simile opera situata entro la zona esterna di sorveglianza, ovvero di far chiudere le porte delle case private prospicienti verso la linea daziaria, si provvederà sotto l'osservanza della legge sull'espropriazione per causa dell'utilità pubblica.

Art. 4. I capitani o padroni di legni che giungendo in porto di comuni chiusi vogliano sbarcare generi soggetti a dazio di consumo, dovranno notificare lo sbarco all'ufficio daziario, e dar notizia anche di quella parte di generi che non vogliono sbarcare, e che resterà sul bastimento sotto la sorveglianza degli agenti daziari.

È esente da dazio la consumazione dei generi o derrate fatta dall'equipaggio o a bordo dei legni in misura proporzionata ai suoi veri bisogni ed al suo soggiorno nel porto.

Art. 5. I generi soggetti a dazio possono introdursi nel comune chiuso soltanto dopo il sorgere e prima del tramonto del sole, per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito un ufficio daziario, a cui debbono essere presentati.

Se l'ufficio è nell'interno del comune, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti locali.

Le operazioni daziarie debbono compiersi di giorno, e durante l'orario che secondo le circostanze e la stagione sarà stabilito dall'autorità daziaria.

A queste disposizioni può esser fatta eccezione dal Ministero delle Finanze.

Art. 6. Entrando in comune chiuso si deve dichiarare agli agenti daziari se e quali generi si portino soggetti a dazio.

I veicoli debbono al passaggio della linea daziaria fermarsi ed attendere per procedere oltre il permesso degli agenti.

Gli agenti daziari procedono alla verificazione.

Il piccolo bagaglio de' viaggiatori può essere visitato quando vi siano fondati sospetti di frode.

Nella riscossione del dazio le frazioni minori della metà di un litro, o di un chilogramma, non sono calcolate; quelle invece che giungono alla metà, o che la superano, si computano come un intero.

La facilitazione accordata nella tariffa al vinello, mezzo vino, posca e agresto non avrà luogo se non quando avrà una forza alcoolica inferiore a cinque gradi centesimali.

Art. 7. I dazi di consumo si riscuotono sulla quantità reale dei generi che ne sono colpiti.

Pei generi presentati in recipienti, o involti, sarà dedotta dal peso lordo la tara.

Il guscio dei frutti, o dei semi oleiferi, sarà considerato come tara e dedotto nella conveniente proporzione dal peso dei medesimi.

Quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di consumo, la deduzione a titolo di tara fatta per quelli vale anche per questi.

Negli altri casi si farà quella deduzione che sarà stabilita per ciascun comune sulla media del peso dei recipienti, o involti, nei diversi luoghi adoperati pel trasporto dei generi soggetti a dazio.

Art. 8. Liquidato e pagato il dazio, è consegnata ai contribuenti la bolletta di pagamento, mercè la quale essi devono condurre ed accompagnare i generi fino al luogo di destinazione.

La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) L'ufficio che la rilascia;

b) La data e l'ora dell'emissione;

c) Il cognome e nome del conducente;

d) La quantità e qualità dei generi daziati;

e) La somma pagata;

f) Il termine entro il quale è valida.

Nella liquidazione la frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente.

Art. 9. Per le bestie bovine, porcine ed ovine, macellate o da macellarsi possono designarsi dalle autorità locali di concerto coll'amministrazione del dazio uno speciale ufficio e determinate strade per l'introduzione nel comune. In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie.

Gli animali bovini debbono essere bollati nel modo che sarà determinato dalle istruzioni.

La deduzione del 20 per 0[0 accordata dalla tariffa relativamente agli animali che si introducono vivi ed a peso, sarà applicabile anche a quelli che si introducono morti, purchè niuna parte dei medesimi e nemmeno gli intestini sia al peso sottratta.

Art. 10. Il pagamento del dazio di introduzione in un comune chiuso per animali soggetti a dazio altrove macellati dà diritto al rimborso della tassa già soddisfatta a carico del comune ove avvenne la macellazione, quando si avverano le seguenti condizioni:

a) Che nella dichiarazione e nella bolletta per la tassa di macellazione sia indicato il comune chiuso cui sono destinati;

b) Che gli animali vengano introdotti entro tre giorni nel detto comune chiuso;

c) Che siano bollati ed accompagnati dalla bolletta.

Su questa l'ufficio daziario dà corrispondente attestazione, in seguito alla quale viene restituita la tassa di macellazione da chi l'ha riscossa.

CAPO II. — *Transito.*

Art. 11. Per il transito di generi soggetti a dazio si deve dichiarare all'ufficio d'ingresso la qualità e quantità dei generi stessi, l'ufficio pel quale si deve uscire, se voglia farsi sotto scorta, o se si presti cauzione.

L'ufficio, in seguito alle occorrenti verificazioni, dà al conducente una bolletta di transito, nella quale deve specialmente determinarsi:

a) L'ufficio presso cui dovrà il genere uscire dal comune;

b) Le vie da percorrersi;

c) Il termine entro il quale dovrà uscire;

d) Il modo di transito, se sotto scorta, o con cauzione.

Art. 12. Giunti i generi all'ufficio designato ed accertatane l'identità e l'uscita, ne viene rilasciato l'attestato sulla bolletta di transito.

Se il transito fu fatto sotto cauzione, viene dato *certificato di scarico,* all'appoggio del quale se ne ottiene la liberazione.

Art. 13. Le merci estere soggette a dazio di consumo accompagnate da bolletta di cauzione doganale possono transitare sotto scorta pei comuni chiusi dietro la sola presentazione agli uffici daziari d'ingresso e d'uscita di tale documento, sul quale si appongono le necessarie attestazioni.

CAPO III. — *Deposito.*

Art. 14. I generi soggetti a dazio sono di regola ammessi al deposito nei comuni chiusi, o sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata, verificati ed approvati dall'autorità daziaria.

Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli altri generi che venissero indicati con ispeciali disposizioni del Ministero.

Art. 15. I diritti di magazzinaggio, o il fitto, sono stabiliti dal comune se è abbuonato, ed in ogni altro caso dall'intendente di finanza.

Art. 16. La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'ufficio daziario con dichiarazione scritta, nella quale s'indica:

a) Il cognome, nome e domicilio del deponente, o del suo rappresentante;

b) I generi da depositare, la loro qualità e quantità, il valore, e per l'alcool ed acquavite anche il grado di forza;

c) I numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi;

d) Se si depositano sotto diretta custodia di ufficio, o in magazzini privati, e quali, specificando la località in cui trovansi.

Per i generi da depositarsi in magazzini di proprietà privata, e per quelli dati in affitto, posti fuori del locale dell'ufficio, deve essere data cauzione pel dazio.

Art. 17. Il trasporto dei generi dall'ufficio d'ingresso ai depositi vien fatto colle regole stabilite pel transito.

I generi esteri soggetti a dazio di consumo, e pei quali siensi osservate le prescrizioni doganali, s'introducono in deposito, osservandosi le stesse regole stabilite pel transito di tali generi.

Prima che i generi sieno messi nei magazzini, se ne verifica la qualità o quantità, annotandoli nei registri daziari.

Art. 18. I generi sotto diretta custodia dell'uffizio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso.

Tale termine può essere prorogato dall'intendente di finanza fino ad un anno.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Art. 19. Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi nei magazzini di ufficio si ritengono come abbandonati, e possono essere venduti a pubblico incanto a cura dell'Amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate deve essere fatta coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dedotti i diritti daziari, di magazzinaggio e le spese, è consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse, nel modo che sarà determinato dal Ministero delle Finanze.

Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietari, o coloro ai quali i generi sono destinati, possono ricuperarli, previo il pagamento dei diritti daziari, o di deposito.

Art. 20. Al proprietario dei generi posti sotto diretta custodia dell'ufficio daziario è data una ricevuta in cui è annotata ogni estrazione dei generi, dovendo essere restituita all'ufficio, quando tutti sono estratti dai magazzini.

In caso di smarrimento della ricevuta i generi possono essere restituiti previa cauzione.

L'ufficio non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati, nè dei casi di forza maggiore.

Il proprietario può vigilarli, e colla permissione del capo ha facoltà di aprire i colli ed estrarne i campioni alla presenza di agenti daziari.

Art. 21. Pei generi introdotti nei magazzini dati in affitto, o nei privati, è data *una licenza di deposito,* in cui sono riportate tutte le indicazioni della dichiarazione, oltre la data della immissione.

In questi magazzini il proprietario ha facoltà di custodire i generi come meglio crede, senza ingerenza dell'ufficio daziario.

La proprietà dei generi, per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino, fino a che non sieno usciti dal deposito.

I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimane presso l'ufficio daziario.

Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione dell'ufficio e l'intervento degli agenti daziari.

Un deponente che personalmente, o per mezzo de' suoi agenti, rompesse tale divieto, non può godere per un anno del deposito in magazzini di proprietà privata.

Eccezioni a queste disposizioni possono essere accordate dalla Giunta municipale, se il comune è abbuonato, ovvero dall'intendente di finanza.

Art. 22. L'ufficio daziario esercita continua vigilanza sui magazzini dati in affitto, e nei privati, fa verificazioni ordinarie ogni anno, e può farne altre improvvise e straordinarie quando lo crede opportuno.

In massima niun calo sarà accordato pei generi ammessi a deposito in magazzini privati; quando però questi magazzini siano regolarmente tenuti chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimanga presso l'ufficio daziario, potrà il municipio se vi è abbuonamento, e l'intendente di finanza se abbuonamento non vi è, accordare un calo annuale per quei soli generi che naturalmente vi sono soggetti.

Art. 23. Se il proprietario vuole estrarre generi dal deposito, deve farne una dichiarazione specificata nelle forme prescritte dall'art. 16, indicandone la loro nuova destinazione.

Se i generi sono immessi in consumo, ne sarà pagato il dazio.

Se vogliono riesportarsi dal comune, l'ufficio daziario ne fa la verifica, e ne vigila l'uscita fuori dalla linea daziaria nei modi stabiliti pel transito.

Riguardo ai vini, non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, annacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agl'introdotti in deposito, sia pei caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica, che non dovrà mai essere inferiore a gradi 5 dell'alcoolometro centesimale.

Come pure non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite che segnino gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti all'atto dell'immissione in deposito.

Art. 24. Dove per mancanza di fattorie e di case coloniche nelle campagne fa d'uopo introdurre nei comuni chiusi i prodotti dell'agricoltura, l'intendente di finanza potrà permetterne l'introduzione per deposito sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) Il proprietario sarà personalmente tenuto al pagamento del dazio per tutti i prodotti delle sue terre che introduce nel comune per deposito, senza prestare altra cauzione, ove sia riconosciuto sufficientemente solvibile;

b) I prodotti saranno all'ufficio daziario verificati ed annotati a carico del proprietario, rilasciando a questo un'apposita bolletta;

c) I prodotti che si riesportano, si presentano allo stesso ufficio daziario cui furono dichiarati e presentati all'introduzione, il quale verifica la qualità e quantità, e fa corrispondente annotazione di scarico tanto sul registro partitario, quanto a tergo della bolletta tenuta dal proprietario;

d) Entro un anno dalla introduzione il proprietario paga il dazio pei prodotti che non sono usciti dal comune, e restituisce la bolletta rilasciatagli per l'introduzione.

Trattandosi di comuni nei quali per consuetudine locale le uve vengono pigiate per far vino, e le olive infrante per trarne olio, in appositi fabbricati situati all'interno della cinta daziaria, tanto le uve che le olive all'atto della introduzione loro saranno pesate, e l'ufficio daziario, prendendone nota rilascierà a ciascun proprietario un conto speciale nel quale saranno registrate anche tutte le successive quantità sino alla fine del raccolto.

Un incaricato dell'intendente di finanza, assistito da un consigliere destinato dal municipio annualmente durante il raccolto delle uve e delle olive, accerterà la proporzione secondo la quale il mosto o il vino risulta a fronte del peso delle uve, e l'olio a fronte del peso delle olive, e sulla base di tale accertamento, fatta deduzione del cinque per cento per le feccie che lascia l'olio e del dieci per cento per quelle che lascia il vino nel depurarsi, si calcolerà per ciascun proprietario la quantità di vino o di olio di cui dovrà rispondere per il pagamento del dazio; gli si rilascierà all'uopo una nuova bolletta sulla quale saranno discaricate le quantità di vino o di olio che estrarrà dal comune a termini del successo art. 27 e seguenti.

Art. 25. Dove per le condizioni speciali dell'industria e del commercio sono stabiliti grandi depositi d'olio, questi saranno considerati come magazzini privati, e qualora la dichiarazione d'immissione sia fatta dal proprietario del deposito o dal suo rappresentante, non si richiederà che la garanzia personale di questi, ove sia riconosciuta sufficiente, dispensandoli anche dalla doppia chiave e dal permesso ed intervento degli agenti daziari per entrarvi.

Per le olive, sieno esse raccolte entro la cinta daziaria, o vi sieno introdotte da fuori, se sono destinate a far olio da passarsi in deposito, si soprassederà dalla riscossione del dazio, purchè si presenti dichiarazione corrispondente all'ufficio daziario, all'epoca del raccolto per le prime, ed all'atto dell'introduzione entro la cinta per le altre, ed il proprietario si obblighi personalmente, come è detto nel precedente articolo.

Tale personale responsabilità cesserà quando si presenti all'uffizio daziario la prova della consegna dell'olio al deposito, subentrando in tal caso la malleveria del titolare del deposito medesimo.

Scorsi però sei mesi senza che sia stata prodotta all'uffizio daziario la prova dell'introduzione in deposito dell'olio prodotto dalle dette olive, se ne dovrà pagare il dazio.

Art. 26. L'amministrazione militare che istituisce nei comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini proprii senza prestar cauzione, pagando il dazio dovuto pei generi consumati nel comune ad ogni trimestre, sotto l'osservanza di quelle particolari discipline che saranno adottate dal Ministero delle Finanze di concerto con quello della Guerra.

Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari.

Queste discipline sono valevoli anche pel caso che i dazi siano riscossi dai comuni o da appaltatori.

CAPO IV. — *Restituzione del dazio.*

Art. 27. Il dazio pagato pei generi che si esportano all'estero, per l'uva, mosto, vino, olive e olio che si fanno uscire dai comuni chiusi non abbuonati viene restituito alle seguenti condizioni;

Tanto per l'esportazione all'estero che per la semplice uscita dal comune chiuso dovrà esibirsi la bolletta, dalla quale risulti l'introduzione del genere ed il pagamento del dazio.

Ciò non potrà ammettersi se non fra due anni dalla data della bolletta; l'intendente di finanza però potrà accordare delle proroghe fino ad un altro anno.

Se tutto il genere indicato nella bolletta di pagamento viene esportato, l'ufficio daziario la ritira.

Se invece se ne esporta solamente una parte, l'ufficio daziario fa sulla bolletta corrispondente annotazione di diffalco e la restituisce al producente.

Per ottenere il diffalco o la restituzione del dazio, ove si tratti di vino, è d'uopo che la quantità non sia minore di un ettolitro; ove si tratti di olio, non sia minore di mezzo quintale, e per ogni altro genere il dazio governativo, non sia minore di lire dieci.

Gli spiriti e l'acquavite debbono segnare non meno di 78 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac.

Il vino dovrà avere una forza alcoolica superiore a 5 gradi centesimali.

Non si accorda restituzione pel vinello, pel mezzo vino, per la posca e per l'agresto.

Art. 28. Se il genere è diretto all'estero, l'esportante dichiara all'ufficio daziario la dogana per la quale deve uscire, ed il tempo entro il quale seguirà la esportazione.

L'ufficio daziario, verificati i generi ed applicati i suggelli o bolli a piombo, dà la bolletta di spedizione al confine. La dogana, accertatasi della identità del carico, della incolumità di essi suggelli, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento, e della effettiva uscita dei generi medesimi dal territorio dello Stato, dà corrispondente attestazione ossia certificato di scarico, all'appoggio del quale la Intendenza di finanza od il Municipio fanno restituire il dazio, secondo che la riscossione è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, oppure è stata assunta dal comune.

Se poi il genere non è diretto all'estero, ma solamente fuori del comune chiuso, previe le opportune verifiche e constatane l'uscita mediante scorta, ove non emergano eccezioni, il dazio viene restituito dallo stesso ufficio daziario per cui se ne fece l'introduzione.

Art. 29. Saranno ammessi ad ottenere la restituzione del dazio:

a) La persona stessa a cui nome seguì l'introduzione entro il comune chiuso;

b) Il suo procuratore (se impedito), il suo successore (se trapassato), ove giustifichi la sua qualità all'atto dell'esportazione o dell'uscita;

c) Chi abbia dall'introduttore acquistato il genere, purchè la cessione sia stata regolarmente notificata all'Amministrazione daziaria.

CAPO V. — *Introduzioni temporarie.*

Art. 30. È permesso introdurre temporariamente nei comuni chiusi animali bovini, ovini e porcini per allevamento, per pascolo, per lavoro, e anche per venderli a fiere o mercati, e farli risortire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che saranno stabilite nell'istruzione per ciò che concerne la cauzione, l'introduzione, la circolazione, la notifica dei parti, la bollatura degli animali, il termine e l'accertamento dell'uscita.

Eguale agevolezza vien concessa al risone, ossia riso ancor vestito di buccia, che s'introduce per essere sottoposto alla pilatura, e che si esporta poi brillato.

Potrà del pari sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni permettersi quelle altre introduzioni temporarie, che per le condizioni economiche o topografiche locali fossero riputate necessarie.

CAPO VI. — *Produzioni entro la linea daziaria.*

Art. 31. Per i parti degli animali soggetti a dazio, esistenti nei comuni chiusi, dovranno osservarsi le prescrizioni fissate per le bestie temporariamente introdotte.

Art. 32. Per le uve ed olive prodotte entro la linea daziaria ne dovrà essere dichiarata la quantità presuntiva un mese prima del raccolto all'ufficio daziario.

Entro tre giorni dal raccolto dovrà essere presentata una nuova dichiarazione della quantità effettiva all'ufficio stesso, che la verificherà e liquiderà il dazio da pagarsi entro un mese, se il genere deve passare in consumazione entro la linea daziaria del comune.

Al prodotto di tali uve ed olive sarà applicabile il disposto degli articoli 24 e 25.

Art. 33. Per le farine che si ottengono dalla macinazione dei grani in molini giacenti entro l'ambito daziario di un comune chiuso, il dazio deve pagarsi al momento della immissione dei grani nei molini stessi.

Non è però necessario che l'ufficio di riscossione sia sempre situato entro il molino, nè che vi sia attiguo, nè in prossimità del medesimo, ma a tale effetto potrà servire quell'ufficio che verrà designato dall'autorità daziaria.

Si potranno produrre senza pagamento di dazio sotto l'osservanza di speciali discipline le farine destinate alla consumazione in altri comuni.

TITOLO II.
Comuni aperti.

Art. 34. Nei comuni aperti e nelle porzioni di comuni chiusi al di fuori del recinto daziario, in cui si comprendono i porti di mare, i dazi si riscuotono nella misura stabilita dalla tariffa secondo la classe cui il comune appartiene.

La facilitazione accordata in detta tariffa al vinello, mezzo vino, posca o agresto non avrà luogo se non quando il liquido venduto a minuto avrà una forza alcoolica inferiore a cinque gradi centesimali.

Art. 35. Nei comuni aperti gli uffici daziari sono stabiliti secondo l'importanza della riscossione dall'intendente di finanza.

Art. 36. Chiunque voglia intraprendere nei comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio, o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali colpiti da dazio, deve farne la denuncia scritta almeno trenta giorni prima all'ufficio daziario, indicando:

1° Il cognome e nome di colui che vuole esercitare la vendita al minuto, o la macellazione;

2° La specie della vendita o del macello;

3° Il comune, la via ed il numero della casa ove vuolsi attivare la vendita o il macello;

4° I locali che vi saranno destinati e quelli coi quali sono in comunicazione, colla dichiara-

zione di sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa la vendita o macello, ed all'obbligo di ridurveli, se non si trovino in tali condizioni;

5° Gli attrezzi, utensili e recipienti da adoperarsi, e per ciascuno di questi ultimi anche la capacità;

6° Il giorno dell'apertura dell'esercizio.

La stessa dichiarazione deve essere presentata ogni qualvolta l'esercizio vien trasferito da un locale in un altro, aggiungendo in questo caso l'indicazione dell'esercizio che va a chiudersi.

I venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei mercati, prima di occupare il posto pel loro spaccio debbono fare la medesima dichiarazione, omettendo le indicazioni di cui ai numeri 4 e 5. Tale dichiarazione deve essere fatta anche per le rivendite sui legni galleggianti nei porti di mare.

In prova dell'adempimento di quest'obbligo, l'ufficio dà corrispondente attestazione e permesso d'esercizio.

Art. 37. I locali di vendita e di macello non possono avere comunicazione interna con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo stesso uso, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle.

Debbono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne abbiano in altri siti debbono essere parimente chiuse.

Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna comunicazione sono considerate come continuazione dei locali stessi.

Questi debbono essere esaminati dagli agenti daziari, che attestano in apposito processo verbale lo stato in cui si trovano.

Nello stesso processo verbale si descrivono le opere bisognevoli per ridurli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l'esercente deve eseguirle a sue spese.

Trascorso questo termine senza che siano eseguite e senza reclamo, l'amministrazione daziaria sospende la vendita o ne ritira il permesso.

Dopo eseguita la verificazione, volendosi fare delle variazioni nel locale, negli attrezzi, utensili, ecc., o volendosi chiudere l'esercizio, ovvero cessare, o sospendere la vendita di qualcuno dei generi tassati, devesi presentarne dichiarazione scritta almeno otto giorni prima.

Sulla porta d'ingresso deve tenersi affissa la indicazione della specie dell'esercizio.

Nelle cantine annesse a vendite al minuto di vino non possono esservi nè pozzi, nè serbatoi o vasi d'acqua.

Art. 38. Prima d'introdurre nell'esercizio generi o animali da macello soggetti a dazio, si deve dichiarare all'ufficio daziario:

1° Il cognome e nome dell'esercente;

2° La qualità e quantità dei generi da introdursi, ovvero la qualità ed il numero delle bestie;

3° L'esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà l'introduzione; e relativamente alle bestie per le quali si vuol fare riserva di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri esercizi, o in altri comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.

La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio sulle fiere, sui mercati e simili, prima di cominciarne lo spaccio.

Questa dichiarazione dei venditori sulle fiere, o nelle barche, tiene pur luogo della denuncia prescritta dall'art. 36.

I particolari dichiarano la macellazione degli animali bovini, porcini ed ovini prima di eseguirla.

Art. 39. Presentata la dichiarazione, l'ufficio procede alla liquidazione del dazio, e fattane la riscossione dà al dichiarante la bolletta di pagamento, in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte le indicazioni della dichiarazione e la somma pagata.

Nessuna introduzione può farsi nell'esercizio di generi o animali soggetti a dazio, senza che siano accompagnati dalla bolletta.

Le bollette devono essere conservate fino a che esiste il genere nell'esercizio.

Art. 40. Le bestie prima della macellazione debbono essere contrassegnate dagli agenti daziari.

Quando gli animali, o le carni soggette a dazio, da introdursi nei locali di vendita in quantità non minore di mezza bestia, portino i bolli prescritti e vi sieno immessi entro tre giorni, il pagamento del nuovo dazio dà diritto al rimborso di quello già soddisfatto per la macellazione a favore dello esercente nel comune istesso ove l'ha pagata, ovvero a carico dell'altro comune nel quale avvenne la macellazione.

L'ufficio daziario procede allora giusta l'ultimo alinea dell'art. 10.

Non viene però bonificata la tassa di macellazione per le carni porcine macellate da particolari per uso proprio, e che vengono introdotte negli esercizi di vendita dei comuni aperti.

Speciali discipline potranno stabilirsi per le carni che si portano nelle ghiacciaie poste fuori del locale d'esercizio, per poi introdurle nel medesimo senza un nuovo pagamento di dazio.

Art. 41. Gli agenti daziari possono verificare i generi dichiarati al momento dell'introduzione negli esercizi, ed eseguire verificazioni saltuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondono con quelli pei quali secondo le bollette è stato pagato il dazio.

Essi ritirano le bollette relative ai generi già smerciati, e ne fanno annotazioni sui registri.

Art. 42. Il Ministero potrà dispensare in tutto od in parte dalle discipline portate dai precedenti articoli coloro che vendono al minuto vino prodotto dall'uva dei proprii fondi, non mai però esimerli dall'obbligo della dichiarazione, nè dal pagamento dell'intiero dazio.

Art. 43. Gli esercenti, e le singole classi di esercenti possono abbuonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo.

L'abbuonamento vale soltanto per quella determinata specie di generi smerciati nel locale convenuto, e pel tempo stabilito nel relativo contratto.

Per le bestie macellate in un esercizio abbuonato non vi ha luogo a restituzione di tassa, quantunque introdotte in altro comune od esercizio.

L'esercente abbuonato non è dispensato che dall'obbligo della riduzione dei locali e delle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può fare ogni variazione.

Art. 44. In quei comuni che da chiusi vengono dichiarati aperti, nel giorno in cui si attua il nuovo metodo di riscossione, debbono i venditori di generi soggetti a dazio presentare all'ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'articolo 38, nella quale inoltre si indicherà la qualità e quantità dei generi che si trovano esistenti nei locali di esercizio e magazzini annessivi, presentando le corrispondenti bollette di dazio pagato per conto dello Stato.

Gli agenti daziari verificano tali generi, e in apposito verbale ne descrivono la qualità e quantità, e per quelli, riguardo ai quali non fosse provato il pagamento del dazio, viene liquidato per essere pagato entro quindici giorni.

Gli esercenti debbono inoltre presentare la denunzia dell'esercizio secondo l'art. 36.

TITOLO III.
Vigilanza.

Art. 45. Nelle mura, bastioni, casseggiati ed altro che formano la linea daziaria, è vietato di fare aperture, lo scavare acquedotti che passino sotto la linea stessa, il danneggiare o smuovere le barriere od i segnali, l'appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata, o il salirvi, e l'introdursi nei fossati, o depositarvi, o trasportarvi generi senza permesso degli agenti daziari.

Art. 46. Entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria è vietato, senza il permesso dell'autorità governativa, che sarà necessario anche nel caso che il comune sia abbuonato, lo erigere fabbricati, fare piantagioni, rialzamenti e simili opere che favoriscano le frodi, o ne rendano difficile la sorveglianza.

È vietato del pari il depositarvi od ammassarvi generi, senza il permesso dell'autorità daziaria, ad eccezione dei prodotti del suolo.

Art. 47. Nei comuni aperti non si possono dagli esercenti, o per loro conto, tenere generi o animali soggetti a dazio in locali distanti meno di 500 metri in linea retta dall'esercizio (macello o spaccio) senza averne pagata prima la tassa, od ottenuto il permesso dall'ufficio daziario. A questi oggetti e locali sono applicate le disposizioni del precedente titolo II.

Art. 48. Ove un comune chiuso abbia assunto per abbuonamento la riscossione dei dazi governativi di consumo anche in comuni aperti contermini, non si potranno in questo stabilire depositi di generi, o di animali soggetti a dazio, senza una previa dichiarazione all'autorità daziaria.

Tali depositi dovranno essere situati a distanza non minore di 500 metri dalla linea daziaria del comune chiuso. Questa distanza potrà però essere diminuita coll'assenso dell'autorità daziaria.

I locali a tal uso dovranno essere ridotti come quelli degli esercizi di vendita o di macello; non aver cioè comunicazioni interne con altri edifizi, o case di abitazione, ed ove ne abbiano, l'autorità daziaria potrà prescrivere che vengano chiuse.

I proprietari o titolari di tali depositi dovranno tenere un apposito registro in cui si annotino in modo chiaro tutte e singole le partite di generi o di animali soggetti a dazio, che volta per volta vi si introducono, o che se ne estraggono, e dovranno permettere l'ingresso nei medesimi agli agenti daziari, sempre quando ne sieno richiesti nelle ore di giorno, e render loro ostensivo il registro, il conto e tutti i generi e gli animali tenuti in essi locali.

Art. 49. Sono compresi nei locali soggetti a particolare vigilanza:

a) Nei comuni chiusi:

1° I locali addetti al deposito di generi soggetti a dazio, e in cui si tengono animali o generi introdotti temporariamente;

2° I molini situati entro l'ambito daziario ed i locali annessivi; e così pure le pile da riso;

3° I fondi in cui si producono uve od olive;

4° I recinti delle stazioni ferroviarie site dentro la linea daziaria.

b) Nei comuni aperti:

1° I locali in cui si tengono generi ed animali soggetti a dazio;

2° Le ghiacciaie a qualunque distanza, in cui si conservino le carni;

3° L'abitazione degli esercenti quando sia in comunicazione immediata coll'esercizio, ovvero, se essendone divisa, vi si conservino generi soggetti a dazio.

TITOLO IV.
Contravvenzioni.

Art. 50. Le pene comminate per le frodi e contravvenzioni sono applicabili a ciascun autore.

Nei casi di frode o attentati di frode, si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire dieci a lire cinquecento.

Art. 51. Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori dei generi sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Art. 52. Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto da tre giorni a tre mesi, estensibile a sei mesi pei recidivi.

Art. 53. Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli 11 del luogotenenziale decreto 28 giugno 1866, num. 3018, e 21 della legge 3 luglio 1864, num. 1827.

Art. 54. Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione daziaria.

Dove la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal Governo o ceduta da questo in appalto, se il massimo non supera lire duemila, deciderà l'intendente di finanza della provincia. Se supera le lire duemila, l'intendente deciderà secondo il parere del Consiglio di prefettura della provincia, nella quale si è contravvenuto alla legge.

Se l'intendente è d'avviso contrario, o se la multa supera le lire 4,000, è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Dove invece la riscossione è fatta dal comune, la decisione amministrativa verrà pronunciata senza che sia dato di eccedere il massimo della pena e sotto l'osservanza della legge e del presente regolamento, senza limite di somma, dall'autorità municipale.

Verificandosi associazioni di frodatori o frode assicurata, la decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.

Art. 55. Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Art. 56. Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalla legge con pena corporale, o nel caso che il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Art. 57. Gli agenti debbono condurre i contravventori e i generi sorpresi all'ufficio daziario od alla pretura mandamentale più vicina, per la compilazione del processo verbale.

La restituzione degli oggetti sequestrati può accordarsi sotto le condizioni prescritte dall'ultimo alinea dell'articolo 22 della legge 3 luglio 1864, n. 1827.

Non saranno consegnati i generi quando sia necessario ritenerli per la istruzione del processo, e quando non basti a questo scopo il prelevamento d'un campione.

Se i generi sono soggetti a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, o se il proprietario non si presenta, l'ufficio può venderli all'incanto col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 58. L'ufficio, dove furono portati i generi e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; le qualità, le quantità ed il valore dei generi in contravvenzione; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e la dichiarazione dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato.

Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 59. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevato il dazio e le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa delle guardie daziarie, e l'altro terzo sarà ripartito fra il capo dell'ufficio, nel quale si è fatto il processo verbale, e colui che avrà avuto la direzione degli scopritori della contravvenzione.

Quando lo scopritore fosse uno solo, ovvero non vi fosse un dirigente, allora quest'ultimo terzo spetta per intiero al summenzionato capo d'ufficio.

TITOLO V.
Riscossione diretta dello Stato.

Art. 60. Dove la riscossione dei dazi di consumo spettanti allo Stato ed ai comuni è assunta dal Governo, l'amministrazione viene affidata all'intendente di finanza.

Vegliano anche i Municipi, perchè non si commettano frodi od abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.

Art. 61. Con decreto Reale saranno approvati gli organici per gli uffici di percezione e per gli agenti di vigilanza, fissando il numero del personale, gli stipendi, gli assegni per le spese e le discipline.

Intanto le discipline e pene stabilite dall'articolo 67 del regolamento sul personale delle dogane sancito col Reale decreto 26 dicembre 1869, n. 5416, sono applicabili per analogia anche agl'impiegati del dazio di consumo.

Presso l'agente contabile principale si concentreranno tutti gl'introiti daziari, e dal medesimo, sopra ordine dell'intendente di finanza, si pagheranno tutte le spese per la riscossione, vigilanza ed amministrazione dei dazi, tanto fisse che eventuali, di personale, d'ufficio e di ogni altra specie.

Alla Giunta municipale è riservato il controllo anche su tutte le spese.

Art. 62. Qualora i comuni riscuotano i dazi di consumo e vengano questi assunti dal Governo o dal medesimo appaltati, devono gli uffici, mobili, attrezzi e simili, se la nuova Amministrazione li giudicherà servibili e necessari, esserle ceduti, dopo inventario ed estimazione del loro valore nello stato in cui si trovano; pei fabbricati sarà stabilito il fitto da attribuirvisi.

Tanto il valore delle cose mobili, quanto i fitti saranno determinati a mezzo di due periti, scelti l'uno dall'intendente di finanza, l'altro dal comune, ed in caso di discrepanza, da un terzo eletto di comune accordo.

Del pari passano a carico del Governo gl'impiegati ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, conservando il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio senza loro colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni può loro spettare.

Dal giorno in cui gl'impiegati sono assunti dal Governo, diventano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove e figli sono trattati, anche per ciò che concerne la pensione, come gl'impiegati dello Stato.

La pensione sarà ripartita a carico del comune e dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il comune e lo Stato abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 63. Gl'introiti dei dazi di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del comune.

L'agente contabile principale versa ogni dieci giorni nella cassa comunale quattro quinti degli introiti di spettanza del comune. Il rimanente dopo pagate le spese, giusta il precedente articolo 61, lo versa nella Tesoreria dello Stato.

Per ogni comune è tenuto presso l'Intendenza un registro, il quale dimostri:

1° Gl'introiti che si sono fatti, colla distinta delle somme spettanti allo Stato, e di quelle del comune;

2° Tutte le spese di amministrazione, riscossione, vigilanza, rimborsi e simili;

3° Le somme versate colla distinta di quelle nella cassa comunale, e delle altre nella Tesoreria dello Stato;

4° Le quote di provento e di spesa spettanti al Governo, e quelle del comune;

5° Le restanze di credito o di debito del comune.

Alla fine di ogni mese riassumendo gli elementi presentati da questo registro, viene fatto un conto generale in doppio originale di introito ed esito, il quale dimostri le differenze di credito o debito del comune.

Un esemplare di detto conto è trasmesso al municipio, il quale può richiedere ogni ulteriore schiarimento o notizia, e deve accettarlo o respingerlo.

Se le conclusioni del conto sono accettate dal municipio, le differenze che esso presenta vengono pareggiate col far versare dall'agente contabile principale nella Tesoreria dello Stato quella parte di introiti di spettanza comunale, che corrisponde alle somme di cui il municipio fosse risultato debitore per ispese, o versando nella cassa comunale la somma di cui fosse invece risultato creditore.

Ove il municipio non accetti le conclusioni del conto, può ricorrere al Ministero delle Finanze, che ne decide.

Art. 64. Qualora il comune sia rimasto in debito verso lo Stato per canone daziario di abbuonamento, il contabile, secondo gli ordini dell'intendente di finanza, verserà nella Tesoreria provinciale anche i proventi ricavati dalle addizionali e dai dazi puramente comunali.

Nella relativa quietanza di Tesoreria sarà espressamente indicato che il versamento viene fatto dal contabile a nome ed in isconto del debito del comune.

Art. 65. Venendo la riscossione dei dazi riassunta dal comune, si riconsegnano a questo nei modi stabiliti per la consegna, i locali presi in affitto, e gli altri oggetti ricevuti, calcolando nelle spese da dividersi col comune gli importi che si dovessero rifondere per deprezzamento di tali effetti, e ripartendo con esso nelle medesime proporzioni il maggior valore che nella riconsegna fosse a questi attribuito.

TITOLO VI.
Abbuonamento di comuni e consorzi.

Art. 66. I comuni e consorzi abbuonati provvedono alla gestione daziaria secondo la legge e il presente regolamento, ed esercitano tutte le facoltà in tale materia attribuite all'intendente di finanza ed al Ministero delle Finanze.

Art. 67. La formazione dei consorzi volontari di comuni aperti per l'abbuonamento alla riscossione dei dazi di consumo governativi non può farsi che fra comuni contermini in continuazione corografica, e sarà approvata dal prefetto della provincia, sentito l'intendente di finanza.

I comuni consorziati saranno solidariamente obbligati al pagamento del canone complessivo d'abbuonamento attribuito al consorzio intero.

Il prefetto determina quale dei comuni componenti il consorzio abbia ad assumere la rappresentanza dell'intero consorzio per l'abbuonamento ai dazi di consumo.

Art 68. Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo, e questi vengano assunti dal comune, gli può cedere gli uffici, mobili, attrezzi e simili che servono a tale uso, nei modi stabiliti dall'art. 62.

I funzionari, gl'impiegati e salariati governativi, addetti alla riscossione dei dazi di consumo, passano parimenti al comune, a norma delle regole prescritte pel passaggio degl'impiegati dal comune al Governo.

Non avranno però essi, e loro vedove e figli a ricevere una pensione inferiore a quella che loro avrebbe corrisposto lo Stato, se gl'impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Art. 69. I comuni chiusi abbuonati sostengono del proprio tutte le spese per la manutenzione della linea daziaria, delle barriere e simili ad eccezione delle mura in difesa militare dello Stato, cui provvede l'Amministrazione della Guerra.

Art. 70. I comuni chiusi abbuonati che intendono applicare alle proprie guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolarmente vigenti per le guardie doganali del Regno, dovranno adottare un apposito regolamento organico e disciplinare col procedimento stabilito dalla vigente legge sulla amministrazione comunale.

Adottandosi pene da pronunciarsi dal Consiglio di disciplina, dovrà provvedersi anche alla formazione di questo, le cui deliberazioni saranno approvate dal prefetto.

L'incorporazione nelle compagnie di disciplina dovrà essere approvata dal Ministero dell'Interno.

Art. 71. Il comune chiuso che forma la base dell'aggregazione di comuni contermini per la riscossione dei dazi di consumo è il solo responsabile verso il Governo agli effetti dell'abbuonamento per tutti i comuni aggregati.

Nel decreto Reale di approvazione dell'aggregazione ne saranno stabilite le altre condizioni.

Art. 72. Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute tanto a conto del debito arretrato che del canone corrente, l'intendente di finanza emette l'ingiunzione da vidimarsi dal pretore pel pagamento entro il termine di quindici giorni, e diffiderà il comune, od il consorzio, che non solamente incorre nell'interesse di mora del 6 per cento all'anno per le rate scadute, o che si lasciassero scadere insolute, ma che dopo trascorso il termine suddetto incorrerà senz'altro nella caducità del contratto di abbuonamento, previo soltanto l'annunzio per fissarne il giorno.

Art. 73. Cessando un comune chiuso dall'abbuonamento riconsegna al Governo i locali e gli altri effetti ricevuti, rifondendosi reciprocamente l'amministrazione finanziaria e quella comunale delle differenze fra il valore di stima della consegna e quello della riconsegna giusta l'art. 65.

TITOLO VII.
Appalti.

Art. 74. Il nome degli appaltatori e dei loro agenti deve essere pubblicato nell'albo dei comuni nei quali abbiano ad esercitare le loro funzioni, prima che le assumano, e gli agenti debbono inoltre essere muniti di una patente rilasciata dall'intendente di finanza colla vidimazione del prefetto della provincia.

Art. 75. Qualora il Governo, dopo tolta ai comuni la riscossione dei dazi, la cedesse ad appalto, gli impiegati e gli agenti addetti a tale riscossione, addivenuti impiegati od agenti governativi, passeranno temporariamente al servizio dell'appaltatore, il quale dovrà loro corrispondere del proprio in nome e per conto dello Stato e per tutta la durata dello appalto, fino a che non ricevessero dal Governo altra destinazione, emolumenti non minori di quelli che loro competono al momento del passaggio secondo i rispettivi regolamenti organici.

Art. 76. I detti impiegati ed agenti anche dopo il loro passaggio all'appalto conservano il carattere, i diritti ed i doveri di impiegati dello Stato in attività di servizio, ed avranno anche diritto alla pensione di riposo a sensi di legge; purchè corrispondano all'erario nazionale sugli stipendi di cui godono al momento in cui sono passati al servizio temporaneo dell'appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gli impiegati del Governo.

Ogni loro promozione dovrà essere approvata dal Ministero delle Finanze con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Agli impiegati assunti in servizio dell'appaltatore si potranno dal medesimo applicare per analogia le punizioni disciplinari, di cui al precedente articolo 61.

L'appaltatore però non avrà facoltà di rimuoverli dall'uffizio, se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il quale determinerà pure, a termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, se l'impiegato dispensato conservi il diritto alla pensione di riposo.

Art. 77. L'appaltatore riscuoterà anche le addizionali e dazi comunali in base alle relative tariffe debitamente deliberate, approvate e pubblicate.

In quanto alle spese, ai versamenti ed alla contabilità degli introiti si atterrà alle disposizioni del precedente articolo 63, colla sola differenza che in luogo di versare la parte spettante allo Stato nella tesoreria, paga le rate mensili di canone alle fissate scadenze.

In quanto alle spese da dividersi col comune saranno escluse tutte quelle che non siano state previamente approvate dall' intendente di finanza.

Al comune spetta pure di vigilare sulla gestione dell'appaltatore per ciò che concerne gli introiti delle addizionali e dazi comunali e le spese.

Art. 78. Se il comune ha lasciato del debito verso il Governo per precedente abbuonamento, l'appaltatore dovrà ritenere secondo le disposizioni dell'intendente di finanza, sugli introiti spettanti al comune, le somme da versarsi invece nella tesoreria dello Stato a sconto del debito del comune stesso.

TITOLO VIII.
Disposizioni generali e transitorie.

Art. 79. Contro l'operato degli agenti daziari e le decisioni in materia di dazio di consumo si può ricorrere in sede amministrativa.

Se s'invoca qualche modificazione al regolamento locale sui dazi di consumo, il ricorso si rivolge al Consiglio comunale, e successivamente alla Deputazione provinciale, ed in ultima istanza al Ministero delle finanze.

Se trattasi di agenti od appaltatori comunali, si può presentare il gravame alla rispettiva Giunta municipale, e successivamente al prefetto della provincia ed al Ministero.

Se trattasi invece di agenti od appaltatori del Governo, potranno i ricorsi essere rivolti all'intendente di finanza della provincia, e in secondo grado al Ministero delle finanze.

La decisione concernente dazi governativi è efficace anche per le corrispondenti addizionali comunali.

Tutto ciò senza pregiudizio della competenza dell'autorità giudiziaria, in conformità dell'articolo 84 nel nuovo Codice di procedura civile.

Art. 80. Gli impiegati governativi già addetti al dazio di consumo che si trovano al servizio dell'appalto generale al 31 dicembre 1870 passeranno al servizio dei comuni in cui risiedevano al 31 agosto 1864, se questi assumono dal 1° di gennaio 1871 l'abbuonamento alla riscossione dei dazi governativi.

Se poi il Governo assumesse direttamente in tali comuni la riscossione dei dazi, i suddetti impiegati rientrerebbero di nuovo anche di fatto al servizio dello Stato, alle condizioni fissate nel R. decreto 28 agosto 1864, n. 1902.

Se invece in quei comuni la riscossione dei dazi venisse appaltata, passeranno temporaneamente in servizio dell'appaltatore, alle condizioni stabilite nei precedenti articoli.

Art. 81. Dove la riscossione dei dazi venisse assunta dal Governo, potrà, fino all'attuazione dell'organico, il Ministero delle finanze istituire provvisoriamente uffici di percezione e agenti di vigilanza, fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni, e delegandone con provvisione ministeriale gli individui, ai quali sono pure applicabili le misure disciplinari di cui all'art. 61.

Art. 82. Saranno approvate dal Ministero delle finanze le istruzioni disciplinari per l'applicazione del presente regolamento.

I comuni potranno adottare speciali disposizioni regolamentarie per la riscossione dei dazi di esclusiva loro spettanza, ed anche pei dazi governativi, se ne hanno assunta la riscossione per abbuonamento.

Tali disposizioni però non potranno imporre vincoli maggiori di quelli portati dalla legge e dal presente regolamento, nè esservi in alcun modo contrarie.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il Numero 5844 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i Reali decreti del 17 maggio e 29 agosto 1866, numeri 2914 e 3183, e i decreti ministeriali del 6 marzo 1868 e 14 maggio 1869, numeri 4282 e 5061, e del 18 dicembre 1866 e 4 settembre 1868, numeri 3428 e 4543,

Determina quanto segue:

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia è autorizzata ad emettere altri dieci milioni di biglietti da lire dieci, con la forma determinata dal decreto ministeriale del 18 dicembre 1866, n. 3428, rappresentanti il valore di lire centomilioni, ed altri dieci milioni di biglietti da lire cinque con la forma determinata dall'altro decreto ministeriale del 4 settembre 1868, n. 4543,

rappresentanti la somma di lire cinquanta milioni.

La somma rappresentata dai suddetti biglietti da lire dieci e da lire cinque sarà compresa nei limiti della circolazione stabiliti con l'art. 5 della convenzione approvata con legge del 21 agosto 1870 n. 5833.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze, li 2 settembre 1870.

Il Ministro: Q. SELLA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di anatomia umana normale vacante nella R. Università di Napoli.

A norma dell'art. 13 e seguenti della legge 16 febbraio 1861 sull'istruzione superiore nelle provincie napoletane, è aperto il concorso alla cattedra di anatomia umana normale, vacante nella R. Università di Napoli.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande di ammissione entro tutto il giorno 27 del mese di ottobre prossimo venturo, dichiarando nella stessa domanda se intendono concorrere per titoli, ovvero per esami, o per le due forme ad un tempo.

Firenze, 26 agosto 1870.

Il Segretario Generale
G. CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Prima pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita iscritta al consolidato 5 0[0 presso la Direzione del Debito Pubblico di Napoli, n. 44723, a favore di Paessler Luigi fu Giovanni, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Paessler Ludovico fu Giovanni.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, li 5 settembre 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(Seconda pubblicazione)

Si è chiesta la traslazione della rendita di lire 170 iscritta al consolidato 5 0[0 sui registri della Direzione del Debito Pubblico di Napoli, sotto il n° 49035 a favore di Leonetti Maddalena, Giovanni e Giulia fu Cosmo, minori sotto l'amministrazione della signora Gelsomina Gigli loro madre e tutrice, allegandosi la identità della persona del minore Leonetti Giovanni con quella di Leonetti Giovanna del fu ecc.

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la traslazione della suddetta rendita in capo alla Leonetti Giovanna prenominata.

Firenze, addì 20 agosto 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

L'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia avvisa il pubblico, che in causa dei trasporti militari stati ordinati dal Governo, non garantisce la resa delle merci e del bestiame nei termini portati dai regolamenti.

— Il *Giornale di Sicilia* pubblica il prospetto del movimento di navigazione del porto di Palermo riflettente lo scorso mese di agosto, secondo i dati statistici raccolti per cura della Capitaneria di porto:

APPRODI

Per operazioni di commercio

		N.		Tonn.
Nazionali	a vela	N. 435	Tonn.	28425
»	a vapore	» 50	»	17592
Esteri	a vela	» 15	»	4107
»	a vapore	» 24	»	23378
Per rilascio forzoso				
Bastimenti a vela		» 5	»	609
		N. 529	Tonn.	74111

PARTENZE

Per operazioni di commercio

		N.		Tonn.
Nazionali	a vela	N. 418	Tonn.	28188
»	a vapore	» 55	»	18280
Esteri	a vela	» 18	»	5178
»	a vapore	» 24	»	23378
Per rilascio forzoso				
Bastimenti a vela		» 5	»	609
		N. 520	Tonn.	75633

Dimodochè i bastimenti a vela ed a vapore entrati e sortiti dal porto durante lo scorso mese furono num. 2049, della capacità complessiva di tonnellate 149,744.

Ecco ora il consueto prospetto del movimento del personale arrivato e partito dal porto di Palermo nello scorso agosto secondo i dati statistici raccolti per cura della Capitaneria di porto:

Arrivati.

Individui degli equipaggi	N. 10044
» passeggieri	» 8363
	N. 18407

Partiti.

Individui degli equipaggi	N. 10229
» passeggieri	» 6256
	N. 16485

Dimodochè il movimento totale delle persone arrivate e partite dal porto nello scorso mese ascese al numero di 34,982.

— Dalle statistiche del commercio austriaco durante il 1° semestre 1870 l'*Osservatore Triestino* trae i ragguagli seguenti:

Per quanto concerne l'importazione, i risultati, da fronte a quelli del primo semestre 1869, presentano un aumento non irrilevante specialmente nei tabacchi, nei prodotti agricoli, nelle materie, nei tessuti, nelle ferramenta ordinarie pei ponti e costruzioni, nelle macchine di ferro e negli oggetti letterari. Gli animali e le stoffe ebbero però una diminuzione di circa 3 milioni.

Le esportazioni debbono pure considerarsi favorevoli qualora si consideri che mentre alcuni capi di commercio, come le biade, gli animali, i liquidi, le materie chimiche, i metalli, i tessili, ecc. presentavano una diminuzione di più che 33 milioni, questa diminuzione medesima si ridusse nel totale a men che 3 milioni.

Il valore delle importazioni ascese nel periodo da gennaio a tutto giugno a fiorini 201,285,948 e di conseguenza a fiorini 16,648,143 più che nell'urgente periodo dell'anno precedente. Il valore delle esportazioni sommò a fiorini 188,249,282, e perciò a fiorin 2,817,151 meno che nel primo semestre 1869.

Il valore dei metalli preziosi importati ed esportati e del monetario ammontò a fior. 13,001,312 d'importazione, e fior. 11,462,886 d'esportazione, assieme fiorini 24,464,194, e di conseguenza fiorini 2,182,323 meno che nel 1869.

CONSIGLI PROVINCIALI

Costituzione degli uffizi di presidenza dei Consigli provinciali del Regno nella sessione ordinaria del 1870.

Provincia di Macerata.
Presidente, Conte Gentili cav. Tarquinio.
Vicepresidente, Belardini cav. Ernesto.
Segretario, Appignanesi Carlo.
Vicesegretario, Bruschetti cav. Cesare.

Provincia d'Ancona.
Presidente, Marinelli cav. Clemente.
Vicepresidente, Matteucci cav. Francesco.
Segretario, Meriggiani cav. Eugenio.
Vicesegretario, Amatori dott. Augusto.

Provincia di Milano.
Presidente, Lissoni comm. Andrea.
Vicepresidente, Taverna conte Paolo.
Segretario, Massarani dott. cav. Tullo.
Vicesegretario, Pavese cav. prof. Angelo.

Provincia di Como.
Presidente, Peroni ing. cav. Giuseppe.
Vicepresidente, Speroni ing. cav. Giuseppe.
Segretario Casnati dott. Giovanni.
Vicesegretario Lanzavecchia avv. Edoardo.

Provincia di Porto Maurizio.
Presidente, Biancheri comm. avv. Giuseppe.
Vicepresidente, cav. Benso Giacomo,
Segretario, Massalò avv. Vincenzo.
Vicesegretario Garibaldi Francesco.

Provincia di Massa e Carrara.
Presidente, Barberi cav. Leopoldo.
Vicepresidente, Pellerano cav. Giovanni.
Segretario, Quartieri Nicoli Battista.
Vicesegretario, Raffa cav. avv. Raffaello.

Provincia di Treviso.
Presidente, Monterumici cav. ing. Luigi.
Vicepresidente, Piazza avv. Leopoldo.
Segretario, Manfrin cav. avv. Pietro.
Vicesegretario Bolsand avv. Pietro.

Provincia di Cagliari.
Presidente, Serra comm. Francesco Maria.
Vicepresidente, Ravol cav. Emanuele.
Segretario, Stara prof. Francesco.
Vicesegretario, Vossù avv. Giuseppe Luigi.

Provincia d'Udine.
Presidente, Candiani dott. Francesco.
Vicepresidente, Maniago conte Carlo.
Segretario, Colotti dott. Paolo.
Vicesegretario, Brandis nob. Nicolò.

Provincia di Catania.
Presidente, Marchese cav. prof. Salvatore.
Vicepresidente, Vagliasindi barone Francesco.
Segretario, Scalia cav. avv. Vito.
Vicesegretario, Tenerelli avv. Michele.

Provincia di Vicenza.
Presidente, Lampertico cav. Fedele.
Vicepresidente, Pasetti dott. Vincenzo.
Segretario, Aldighieri dott. Antonio.
Vicesegretario, Meschinelli Domenico.

Provincia di Reggio (Emilia).
Presidente, Chiesi comm. Luigi.
Vicepresidente, Terracchini cav. Enrico.
Segretario, Sormani Moretti conte Luigi.
Vicesegretario, Sforza cav. Agostino.

Provincia di Lucca.
Presidente, Petri cav. Carlo.
Vicepresidente, Scoti cav. Francesco.
Segretario, Moni cav. Olinto.
Vicesegretario, Bonuccelli avv. Giacomo.

Provincia di Forlì.
Presidente, Salvoni comm. Vincenzo.
Vicepresidente Guarini, cav. Giovanni.
Segretario, Ferri cav. Angelo.
Vicesegretario, Facchinetti.

Provincia di Ferrara.
Presidente, Mangilli cav. Antonio.
Vicepresidente, Varano marchese Rodolfo.
Segretario, Righini ing. Francesco.
Vicesegretario Nagliati dott. Gio. Battista.

DIARIO

In capo a tutti i fogli parigini del 4 si legge il proclama diretto il giorno prima dal ministero presieduto dal conte di Palikao al popolo francese per comunicargli l'esito dei fatti d'armi di Sedan. Tale proclama viene commentato nei termini più dolorosi da ciascun giornale. « Esso significa, scrive la *France*, che la situazione non è stata mai più grave. Un magnifico esercito dopo tre giorni di lotta eroica fu ridotto a capitolare di fronte a forze superiori. L'Imperatore fu fatto prigioniero. Il maresciallo Bazaine combatte ancora valorosamente dinanzi a Metz. La strada di Parigi è aperta ai Prussiani. »

Descritta la profonda impressione derivata in tutte le classi della popolazione di Parigi da così fatte notizie e l'agitarsi confuso della gente in gridi di: *decadenza!* e di *viva la repubblica!* i citati giornali recano la descrizione degli avvenimenti occorsi al corpo legislativo.

Fino dalla mattina del 4 le più severe disposizioni erano state adottate dal ministro della guerra per assicurare la tranquillità dell'assemblea. Tutte le adiacenze del palazzo Borbone erano guardate da corpi di truppa. A mezzogiorno, i deputati riuniti negli uffizi vennero informati che l'imperatrice si era interamente dimessa dai suoi poteri ed aveva affidato al gabinetto la cura di informarne la Camera.

Ad un'ora pomeridiana il signor Schneider si recò nella sala delle sedute ed occupò il suo seggio presidenziale. I ministri anch'essi si recarono al loro posto. Ad un'ora e mezzo la discussione fu aperta. Varii deputati di sinistra dichiararono che se fossero stati presenti avrebbero apposta la loro firma alla mozione presentata dall'onorevole Giulio Favre nella seduta notturna.

Il conte di Palikao depose poi il progetto di legge, il cui testo ci venne comunicato dal telegrafo unitamente a quello dei progetti presentati la notte precedente dai signori Giulio Favre e Thiers. Alle ore 2 la Camera si raccolse negli uffici per nominare una Commissione incaricata di esaminare e di fare d'urgenza una relazione sui tre progetti.

« Mentre i deputati si trovavano negli uffici, così il *Journal des débats* conchiude la esposizione dei fatti, la folla enorme che stazionava sulla piazza della Concordia, e un numero incalcolabile di guardie nazionali senza armi ruppero la linea tracciata dalle truppe appostate sul ponte della Concordia. Da tutte le parti non si udiva che gridare: *Viva la Repubblica! Decadenza!* I deputati hanno tentato di rientrare nella sala delle sedute e di deliberare, ma il pubblico l'aveva invasa, ed ogni deliberazione fu impossibile. Il presidente anch'egli lasciò il suo posto. » E questo è il limite ultimo al quale giungono le informazioni della stampa parigina del 4 corr.

La *Neue Freie Presse* reca un telegramma da Praga 4 settembre, col quale si dice che il signor Depretis, reggente il ministero austriaco del commercio, era aspettato in quel giorno a Praga, ove recavasi per fare ancora un tentativo di conciliazione col partito czeco. Qualora detto tentativo non riuscisse, si crede che la Dieta boema verrà sciolta immediatamente.

La *Gazzetta di Madrid* segnala parecchie scaramucce che seguirono fra le truppe spagnuole e le bande carliste. In tutti gli scontri, il sopravvento è rimasto sempre alle forze regolari; gl'insorti furono messi in fuga.

A Hong-Kong fu celebrato un servizio funebre per le vittime di Tien-Tsin. Vi assisteva tutta quanta la colonia europea. Commoventi parole furono pronunciate in questa dolorosa circostanza dal prefetto apostolico e capo della diocesi.

Nella udienza d'oggi, S. E. il cav. Giuseppe Govone, Luogotenente Generale, ha, per motivi di salute, rassegnato le sue dimissioni da Ministro della Guerra a S. M., la quale, nello accettarle, lo nominava, di moto proprio, Gran Cordone nell'Ordine Equestre dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

Nella stessa udienza S. M. ha nominato Ministro della Guerra il Luogotenente Generale cav. Cesare Ricotti.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 6.

CHIUSURA DELLA BORSA.

	5	6
Rendita francese 3 %	53 80	51 20
Id. ital. 5 %	46 75	44 25
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	385 —	385 —
Obbligazioni	217 —	— —
Ferrovie romane	40 —	— —
Obbligazioni	112 50	— —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.*	— —	— —
Obbligazioni ferr. merid.	— —	— —
Cambio sull'Italia	— —	— —
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obblig. della Regia Tabacchi	— —	— —
Azioni	— —	— —

Vienna, 6.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 6.

Consolidati inglesi	92 —	91 7/8

Parigi, 6.

Il *Giornale Ufficiale della Repubblica francese* pubblica un proclama del Governo provvisorio all'esercito. Esso dice: « Coll'abolire la dinastia, che è responsabile delle nostre disgrazie, la Francia ha compiuto un grand'atto di giustizia, e fece nello stesso tempo un atto di salvezza. La nazione per salvarsi aveva bisogno di non dipendere che da se stessa e di non calcolare che sopra due cose: sulla sua decisione che è invincibile, e sul vostro eroismo che non ha l'eguale. »

« Noi non siamo il governo d'un partito, ma il governo della difesa nazionale. Noi non abbiamo che uno scopo ed una volontà: la salvezza della patria per mezzo dell'esercito e della nazione. »

Un decreto abolisce il bollo dei giornali e delle altre pubblicazioni.

Tutti i funzionari pubblici sono sciolti dal loro giuramento.

Il giuramento politico è abolito.

Gli ambasciatori di Francia a Londra, a Vienna ed a Pietroburgo sono richiamati.

Tutti i tedeschi, non muniti di una autorizzazione speciale, sono obbligati di partire dai dipartimenti della Senna e della Senna e Oisa, entro 24 ore, sotto pena d'incorrere nelle leggi militari.

Il *Giornale Ufficiale* pubblica le nomine di nuovi prefetti.

Il nemico si avvicina sempre più a Parigi. Un dispaccio annunzia il suo arrivo a Neufchâtel.

Una circolare di Gambetta dice: « La nostra nuova Repubblica non è un governo che comporti dissensi intestini e vane querele; è un governo di difesa nazionale; una Repubblica di guerra ad oltranza contro gl'invasori. »

Berlino, 6.

(*Ufficiale*). — Si ha da S. Menehould, in data del 5, dopo mezzogiorno:

L'armata di Mac-Mahon, che fu annientata presso Sedan, contava 120,000 uomini prima della battaglia di Beaumont del 30 agosto.

Si è cominciato a trasportare in Germania i prigionieri, fra cui più di 50 generali.

Le nostre armate avanzano contro Parigi.

Confini Romani, 6.

Il cardinale Bonaparte si dispone, col gradimento del Papa, a recarsi a Parigi e quindi presso l'Imperatore prigioniero.

Cagliari, 6.

Il *Corriere di Sardegna* riferisce che ieri all'apertura della sessione autunnale del Consiglio provinciale fu adottato ad unanimità un ordine del giorno del deputato Salaris, col quale si eccita il Governo a compiere il programma nazionale, occupando tosto Roma. Le tribune affollatissime, proruppero in replicati applausi.

Monaco, 6.

(*Ufficiale*). — Il corpo bavarese prese parte ai combattimenti di Beaumont, di Raucour, di Bazailles ed alla battaglia di Sedan. Esso s'impadronì di due bandiere e di tre cannoni e fece molti prigionieri. Le sue perdite sarebbero moderate, in confronto di quelle sofferte dai Francesi. È impossibile di dare ancora i dettagli.

Palermo, 6.

La notizia diffusasi stasera che le nostre truppe passarono il confine romano fu accolta con entusiastiche dimostrazioni di gioia. La città fu imbandierata, gli edifizi privati e pubblici vennero illuminati. Parecchie migliaia di cittadini percorrono il Corso Vittorio con bande musicali, acclamando Roma. Ordine perfetto.

Parigi, 6.

Lord Lyons ebbe un lungo colloquio con Giulio Favre.

Il conte di Palikao riprende il comando dell'esercito di Lione.

Parigi, 6.

Un proclama del generale Trochu, in data d'oggi, dice: « Il nemico marcia sopra Parigi; la difesa della capitale è assicurata; furono date istruzioni per organizzare la difesa dei dipartimenti circostanti; il governo fa assegnamento sul patriottismo e sul coraggio di tutti. »

Informazioni ufficiali recano che i Prussiani non sono ancora comparsi a Laon.

Il generale Vinoy arrivò a Parigi alle ore 4 pomeridiane, con 13 treni di artiglieria, 11 di cavalleria e 14 di fanteria. Tutto il materiale della ferrovia del Nord e delle altre ritornò immediatamente a prendere il restante delle truppe di Vinoy.

Parigi 6.

Victor Ugo arrivò ieri sera a Parigi. Ricevette alla stazione un'accoglienza entusiastica. Hugo ringraziò la folla e disse: « Io rientro, simultaneamente alla Repubblica, per difendere Parigi, la capitale della civiltà e la città delle rivoluzioni, che non dev'essere violata da una selvaggia invasione, Parigi trionferà mercè l'unione di tutti gli animi e la scomparsa di tutti i risentimenti. La fratellanza salverà la libertà. »

Parigi, 6.

Informazioni date dal Ministero dell'interno

Il nemico continua la sua marcia sopra Parigi. Le nostre truppe si ripiegano sulla capitale. Il governo e la popolazione spiegano una uguale attività per preparare la resistenza.

Continuano le elezioni degli ufficiali della Guardia nazionale. Le armi si distribuiscono di mano in mano che si fanno i quadri.

In tutta la Francia la Repubblica è acclamata con entusiasmo.

Il comandante della fortezza di Mézières annunzia che il nemico marcia sovra Soissons.

Contrariamente alle voci sparse, i Prussiani non comparvero nel dipartimento dell'Aube.

I dispacci di Mulhouse constatano la bella resistenza dei franchi tiratori e delle Guardie nazionali, che impedirono al nemico di passare il fiume.

I feriti francesi, che ingombravano Sedan, furono, in seguito ad un armistizio provvisorio trasportati nelle piazze del Nord.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 6 settembre 1870, ore 1 pom.

Buon tempo nella Penisola. I venti sono di nord-est e molto deboli. Le pressioni, rimaste fino alla mattina stazionarie, ora diminuiscono.

Tempo buono.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 6 settembre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 759,0	mm 758,0	mm 758,0
Termometro centigrado	22,0	28,0	22,0
Umidità relativa	70,0	40,0	55,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione	E	NO	NO
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 28,5
Temperatura minima . . . . + 17,0
Minima nella notte del 7 settembre . + 17,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Gemma di Vergy* — Ballo: *Armida.*

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Fioravanti: *Le Cantatrici villane.*

FEA ENRICO, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 7 *settembre* 1870)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0[0	1 luglio 1870	»	51 50	51 40	— —	— —	—	—	—
Detta 3 0[0	1 aprile 1870	»	34 80	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0[0	id.	»	82 80	82 70	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	id.	»	74 25	74 —	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	625 —	618 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0[0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	420
Imprestito Ferriere 5 0[0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0[0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	1850
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2200
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0[0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0[0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	298 —	295 —	— —	— —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	id.	500	375 —	373 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0[0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0[0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0[0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	53
3 0[0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	84
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	75

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	27 05	27 03
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		108 50	108 —
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 73	21 70
								Sconto Banca 6 0[0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0[0: 51 55, 50, 45, cont. — Impr. Naz. 82 75, 80 cont. — Buoni Merid. 375, 374 c.

Il Sindaco: A. MORTERA.

Scioglimento di Società.

Con atto del giorno 12 agosto, registrato in Firenze il 26 successivo al registro 27, num. 3825, Atti privati Tasse proporzionali, fu sciolta la Società in accomandita semplice, sotto la ragione sociale *Antony Auboyet e C.*, per la fabbricazione della birra e distilleria in Settimello, presso Sesto, circondario di Firenze, e collo stesso atto venne, di consenso dei soci, nominato a liquidatore, con tutte le facoltà generali e speciali, come dall'art. 170 del Codice di commercio, il signor Bartolomeo Operto, ragioniere, con domicilio in Firenze, via Guelfa, n. 66, e venne fatto il deposito nella cancelleria del tribunale il 31 agosto successivo.

Firenze, 2 settembre 1870

P. P. A. Auboyet e C.

Il Liquidatore

2864 Operto B.

Editto.

Si porta a comune notizia che da questo R. tribunale provinciale fu con odierno decreto, pari numero, avviata la procedura di componimento in confronto di Luigi Benini, negoziante di Verona a Santa Anastasia, e fu nominato in commissario giudiziale il notaio dottor Giuseppe Donatelli.

Verona, 18 agosto 1870.

Il cav. reggente

2830 Boldrini.

Estratto di bando venale.

Il cancelliere infrascritto, al seguito dell'ordinanza dell'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di San Miniato in data venti agosto 1870, fa noto al pubblico che nel giorno di giovedì quindici settembre corrente, a ore undici antimeridiane, nella sala delle pubbliche udienze della pretura di Empoli saranno posti nuovamente all'incanto e liberati al maggiore offerente i seguenti beni stabili di proprietà dei minori Tancredi Giustina e Attilio del fu Angiolo Carpignani di Marcignana rimasti invenduti all'altro incanto del 21 luglio ultimo in due separati lotti.

Primo lotto.

Una casa posta presso il ponte di Rocca d'Elsa, a fianco della via provinciale Lucchese Romana, segnata al catasto del comune di Empoli dalle particelle di numeri 1361 e 1319, con appezzamento di terreno annesso annotato al catasto suddetto ai numeri particellari 1311, 1319 e 1321[3].

Secondo lotto.

Altra casa situata luogo detto il Bosco, sul fianco destro della via provinciale Lucchese Romana presso la ferrovia Livornese, rappresentata al catasto del comune di Empoli in sez. Z dalla particella di n. 1049[4], con due appezzamenti di terreno annessi alla medesima, e rappresentati in detta sezione dalle particelle di numeri 426 e 1048.

Il prezzo respettivo di detti due lotti e sul quale sarà aperto l'incanto è quello riferito dalla perizia dell'ingegnere Leonida Faccio, depositata in questa cancelleria, ridotto però di un decimo dalla detta ordinanza presidenziale del 20 agosto 1870, cioè quello del primo lotto lire 4239 09, e quello del secondo lotto lire 3905 89.

Nella cancelleria della pretura di Empoli sono ostensibili a chiunque la perizia estimativa e le condizioni cui è subordinata detta vendita.

Empoli, dalla cancelleria della pretura.

Li 4 settembre 1870.

L'Ufficiale procedente

2907 Dott. Francesco Mori.

Avviso.

Il cancelliere della R. pretura del terzo mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che con atto del dì 29 agosto scorso, debitamente registrato, la signora Giuditta del fu Adamo Jani vedova del signor Filippo Bedosti, domiciliata in Firenze, nella sua qualità di madre e legittima amministratrice di Luigi Bedosti, unico figlio, costituito in età minore, ha accettata nell'interesse del medesimo, con benefizio di inventario, l'eredità intestata lasciatagli dal proprio padre Filippo Bedosti, morto in Firenze nel dì primo agosto decorso.

Dalla cancelleria della pretura del terzo mandamento.

Li 6 settembre 1870.

Il cancelliere

2900 P. Bozzolini.

Avviso.

Nel giorno 27 ottobre 1870, a ore 11 antim., nella sala d'udienza del tribunale civile di Volterra, al seguito dell'ordinanza presidenziale del 20 agosto cadente, registrata in cancelleria lo stesso giorno con marca da L. 1 10, Rep. n. 594, sulle istanze del signor D. Olinto Norchi come procuratore legale del signor Rocco del fu Vincenzo Ghilli, di Campiglia Marittima, ed a pregiudizio del signor Angelo del fu Gaspero Pugni, possidente e commerciante domiciliato a Santa Croce, sarà, in esecuzione della sentenza dello stesso tribunale del dì 28 giugno 1870, registrata in cancelleria con marca da lire 1 10, Rep. n. 245, proceduto all'incanto in un solo ed unico lotto di un tenimento di terra con casa colonica denominato Cassa o Bassa degli Stormi, e comunemente conosciuto per la presella di n. 6, di dominio diretto della R. Amministrazione demaniale, gravato dell'annuo canone di lire 60 70, posto nel comune di Campiglia Marittima, a cui confina: 1° Teseo Cappellini; 2° conte Giuseppe Aliata; 3° fratelli Mori; 4° spiaggia del mare; 5° strada piombinese, rappresentato al catasto della detta comunità in sezione I dalle particelle di n. 27, 33, 139, 142, 180, 181, 182, 186, 196, 197, 199, 200, 241, 216, 217, 223, 232, 233, 235, 239 e 385, per il prezzo di lire 647 40 offerto dal creditore istante, ed alle condizioni di che nel bando di questo stesso giorno esistente nella cancelleria del tribunale civile suddetto.

Volterra, dalla cancelleria del tribunale civile.

Li 29 agosto 1870.

Il cancelliere

2866 A. Baciocchi.

Avviso.

Il sottoscritto rende pubblicamente noto a tutti e per tutti gli effetti di ragione di avere smarrito numero sei azioni della Banca del Popolo, sede di Firenze, di lire 50 l'una, della serie 1ª, 4ª, 5ª, 29ª definitiva, portanti i numeri 452, 82, 107, 18, 246, 47, con godimento dal 1° gennaio 1869, ed ha già presentata la relativa domanda alla Direzione della Banca suddetta all'effetto di ottenere i certificati di smarrimento e le nuove cartelle delle azioni suddette.

Li 26 agosto 1870.

2772 Santi Salasteri.

2898

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI FIRENZE

Avviso d'asta.

Si avverte che nel giorno 26 settembre corrente, alle ore 10 antimeridiane, si procederà in questo uffizio, via dei Pilastri, ex-Liceo Candeli, avanti il signor intendente militare della Divisione, a pubblici incanti, mediante partiti segreti, per la provvista di stoffe ed oggetti, divisa in lotti come segue:

INDICAZIONE delle STOFFE ED OGGETTI	UNITÀ di MISURA	Quantità totale della provvista	Prezzo per unità cioè per ogni metro o numero	N° dei lotti	Quantità per ogni lotto	Importo per ogni lotto L. C.	Ammontare totale della provvista L. C.	Modo d'introduzione nei magazzini del materiale pei servizi amministrativi in Firenze
Basino per mutande ...	Metri	60000	1 10	3	M. 20000	22000	66000	In 6 mesi: metà nei primi 4, il resto nei success.
Basino bigio per fodere	»	40000	» 80	2	» 20000	16000	32000	In 6 mesi: metà nei primi 3, il resto nei 3 id.
Coperte da campo	N°	20000	6 50	4	N. 5000	32500	130000	In 8 mesi: metà nei primi 4, e metà negli altri 4
Panno scarlatto........	Metri	2000	12 50	1	M. 2000	25000	25000	In quattro mesi.
Borraccie	N°	10000	» 90	1	N. 10000	9000	9000	In 5 mesi: metà in 2, il resto negli altri 3.
Correggie per borraccie	»	10000	» 70	1	» 10000	7000	7000	In 4 mesi: metà in 3, il resto nel quarto.
Id. per tasche a pane	»	10000	» 65	1	» 10000	6500	6500	Come per le correggie per borraccie.
Gavette per bersaglieri	»	4000	1 »	1	» 4000	4000	4000	In quattro mesi.
Tazze di latta	»	20000	» 22	1	» 20000	4400	4400	In 5 mesi. metà in 3, il resto negli altri 2.

I termini per la consegna di ciascun lotto decorreranno senz'altro dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

I capitoli generali e parziali di appalto, che faranno poi parte integrante dei contratti, sono visibili presso questa Intendenza militare e presso tutte le altre divisionali del Regno.

Presso le Giunte di revisione in Firenze, Torino, Milano, Napoli, Bologna si trovano i campioni delle stoffe e degli oggetti, e saranno resi ostensibili ad ogni richiesta.

Potrà essere presentata una sola offerta per tutti o diversi lotti riflettenti uno degli articoli che si provvedono; le offerte poi dovranno essere firmate, suggellate ed in carta da bollo da lire una, sotto pena di nullità.

Onde essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti rimettere la ricevuta del deposito fatto, in una Tesoreria dello Stato, di una somma in moneta corrente o titoli del debito pubblico secondo il valore di Borsa, eguale al decimo dell'importo del lotto o dei lotti pei quali intendono di concorrere.

Il deliberamento avrà luogo lotto per lotto a favore di coloro i quali, nelle offerte respettive, avranno esibito il ribasso di un tanto per cento maggiormente superiore, o pari almeno, al ribasso minimo indicato nella relativa scheda suggellata del Ministero della guerra che sarà deposta sul tavolo e verrà aperta dopo che saranno state riconosciute tutte le offerte presentate.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, è limitato a giorni cinque, dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno essere consegnate offerte a tutti gli uffizi d'Intendenza militare del Regno, rimettendo ad un tempo le ricevute degli effettuati depositi; però di queste offerte non sarà tenuto conto quando sieno condizionate o non pervengano ufficialmente a questa Intendenza prima dell'apertura delle schede.

Le spese di stampa, d'inserzione, di registro, di emolumento, e tutte le altre inerenti agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno a carico dei deliberatari, a mente del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Firenze, 6 settembre 1870. Per detta Intendenza militare — *Il Sottocommissario di Guerra*: Tomei.

NB. *S'informa che agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'avviso d'asta che precede avranno luogo identici incanti presso altri uffizi d'Intendenza militare, cioè:*

Uffizi d'Intendenza militare dai quali si procederà agli incanti.

	Giorni fissati per gli incanti	INDICAZIONE delle STOFFE ED OGGETTI	TOTALE della provvista	Num. dei lotti	Quantità per ogni lotto	Prezzo per unità di misura o numero	Importo di ogni lotto	TERMINE di consegna	*Annotazioni*
Uffizio di Torino	22 settembre 1870	Basino per mutande ...	M 60000	3	20000				
		Basino bigio per fodere	» 40000	2	20000				
		Coperte da campo	N 20000	4	5000				
		Panno giallo carico alto M. 1 20 ...	M. 1500	1	1500	12 50	18750	4 mesi	
		Panno giallo	» 1000	1	1000	12 50	12500	Id.	
		Panno cremisi carico...	» 1000	1	1000	12 50	12500	Id.	
		Panno scarlatto	» 2000	1	2000				
		Panno arancio.........	» 200	1	200	12 50	2500	Id.	
		Panno celeste alto M 1 30	» 6000	1	6000	12 50	75000	Id.	
		Borraccie	N. 20000	2	10000				
		Correggie per borraccie	» 20000	2	10000				
		Id. per tasche a pane	» 10000	1	10000				
		Tazze di latta.........	» 40000	2	20000				
Uffizio di Milano	23 detto	Basino per mutande ..	M. 60000	3	20000				
		Basino bigio per fodere.	» 40000	2	20000				
		Coperte da campo......	» 20000	4	5000				
		Panno scarlatto	» 2000	1	2000				
		Panno verde alto M 1 30	» 5000	1	5000	12 50	62500	In 4 mesi	
		Borraccie	N. 20000	2	10000				
		Correggie per borraccie.	» 20000	2	10000				
		Id. per tasche a pane.	» 10000	1	10000				
		Gavette per fanteria....	» 10000	1	10000	» 95	9500	In 5 mesi: metà in 3 e metà negli ultimi 2.	Qui di contro sono specificati i prezzi ed i termini di consegna per le stoffe ed oggetti non contemplati nell'avviso d'asta.
Uffizio di Venezia	23 detto	Correggie per tasche a pane	N. 10000	1	10000				
		Gavette per fanteria ...	» 10000	1	10000	» 95	9500	In cinque mesi come sopra	
		Tazze di latta.........	» 40000	2	20000				
Uffizio di Bologna	24 detto	Basino per mutande ...	M. 40000	2	20000				
		Basino bigio per fodere.	» 40000	2	20000				
		Coperte da campo	N. 10000	2	5000				
		Panno scarlatto..	M. 2000	1	2000				
		Borraccie	N. 20000	2	10000				
		Correggie per borraccie.	» 20000	2	10000				
		Tazze di latta.........	» 20000	1	20000				
Uffizio di Napoli		Basino per mutande....	M 80000	4	20000				
		Basino bigio per fodere.	» 40000	2	20000				
		Coperte da campo	N. 30000	6	5000				
		Borraccie	» 30000	3	10000				
		Correggie per borraccie	» 30000	3	10000				
		Id. per tasche a pane	» 10000	1	10000				
		Gavette per fanteria....	» 20000	2	10000	» 95	19000	In cinque mesi come sopra	
		Gavette per bersaglieri.	» 4000	1	4000				
		Tazze di latta	» 20000	1	20000				
Uffizio di Palermo	23 detto	Correggie per tasche a pane	N. 10000	1	10000				
		Gavette per fanteria....	» 10000	1	10000	» 95	9500	In cinque mesi come sopra	
		Tazze di latta.........	» 20000	1	20000				

Firenze, 6 settembre 1870.

D'ordine del Ministero della guerra
Il Sottocommissario di guerra: Tomei.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 19 settembre 1870, ed in una sala della comunità di Prato ed alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, e coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito pubblico al corso di Borsa pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale. Detti depositi potranno essere versati nella tesoreria se maggiori di L. 2000 e nelle casse dei ricevitori demaniali se minori di tale somma.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del Regolamento 22 agosto 1867, N. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni della seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare il cinque per cento del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali degli avvisi d'asta saranno pagate per tutti i lotti compresi nell'avviso dall'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari; e staranno a carico dell'Amministrazione per quelle aste soltanto in cui tutti i lotti rimanessero deserti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. presso questa Intendenza e nei respettivi uffici del Registro.

9. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà, a termini dell'art. 104, lettera F, del Codice penale toscano e degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° delle tabelle 1	N° dei lotti 2	COMUNE in cui sono situati i beni 3	PROVENIENZA 4	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura 5	SUPERFICIE in misura legale E. A. C. 6	SUPERFICIE in antica misura locale Braccia q. 7	VALORE estimativo 8	DEPOSITO per cauzione delle offerte 9	DEPOSITO per spese e tasse 10	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto 11	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili 12
141	177	Tizzana	Uffiziatura della SS. Concezione in chiesa di Santa Maria e Biagio a Piuvica.	Una casetta da pigionali in luogo detto Botteguccia	» » 39	115	269 60	26 96	»	10	
145	181	Sesto e Campi	Mensa arcivescovile di Firenze	Due poderi detti Casa Vecchia e Casa Nuova	21 46 08	630053	68401 60	6840 16	»	200	3800
152	188	Prato	Benefizio di San Jacopo	Un poderino con casa colonica nel popolo di Tavola	3 31 51	97327	6779 10	677 91	»	50	
153	189	Carmignano	Idem	Un oratorio con resedi ed un appezzamento di terra	» 39 60	11921	940 31	94 03	»	10	
154	190	Prato	Idem	Un appezzamento di terra in luogo detto l'Ombrone	1 46 46	43000	2694 50	269 45	»	25	
156	192	Idem	Cappella della SS. Annunziata	Un appezzamento di terra in luogo detto il Sasso Grosso	1 10 44	32424	2452 40	245 24	»	25	
157	193	Idem	Idem	Casa da inquilini da quattro stanze in via della Stufa	» » 52	154	1153 96	115 40	»	10	
158	194	Carmignano	Cappella della SS. Concezione	Podere nel popolo di Santa Cristina in Pilli detto delle Casacce	5 55 13	162978	8150 93	815 09	»	50	
159	195	Prato	Benefizio dei Santi Gualberto Francesco e Gio. Batt. in San Marco di Firenze.	Due appezzamenti di terra nel popolo di San Giusto a Piazzanese detti Tavola	2 39 78	73503	4893 73	489 37	»	25	
160	196	Tizzana	Benefizio dei Santi Bartolomeo e Bernardo	Un appezzamento di terra detto il Cassero	» 45 99	13502	1105 46	110 57	»	10	
161	197	Campi	Mensa arcivescovile di Firenze	Podere detto Isola o Capalle	13 57 93	397050	42502 73	4250 27	»	100	
162	198	Idem	Idem	Due poderi detti Poggierello 1° e Poggierello 2°	16 18 44	473229	50601 »	5060 10	»	200	
163	199	Idem	Idem	Podere detto Maiano	17 94 49	524706	60064 80	6006 48	»	200	
164	200	Prato	Cappella di San Gio Batt. Decollato	Appezzamento di terra con casa di pigionali nel popolo di Sant'Andrea a Jolo	» 12 16	3575	955 32	95 53	»	10	
165	201	Idem	Benefizio di Santa Maria Maddalena Penitente.	Podere con casa colonica in luogo detto Tavola	2 58 23	75813	5911 43	591 14	»	50	
166	202	Campi	Convento della Crocetta di Firenze.	Tre appezzamenti di terra nel popolo di San Giorgio a Colonica	3 26 89	95972	6531 »	653 10	»	50	
167	203	Prato	Convento della SS Annunziata di Firenze.	Appezzamento di terra nel popolo di Galciana detto Fiumaccio	» 47 27	13678	1089 21	108 92	»	10	
168	204	Idem	Benefizio dell'Annunziazione di Maria Santissima in cattedrale di Prato.	Appezzamento di terra nel popolo di Vergaio detto Torgicoda	1 02 44	30075	2363 86	236 38	»	25	
169	205	Idem	Benefizio di San Francesco d'Assisi	Un podere nel popolo di Sant'Ippolito a Piazzanese detto Sant'Ippolito	4 43 06	130076	9049 26	904 93	»	50	

2878 Dall'Intendenza di finanza, Firenze, li 24 agosto 1870. *Il Primo Segretario*: G POGGI.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta